Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1984.

Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, numero 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, numero 767;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627;

Ritenuto di fissare i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche, accessorie a quelle di malattia, assicurate in Italia, in navigazione e allo estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, dal Ministero della sanità;

Sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'assistenza sanitaria, non di competenza delle unità sanitarie locali, e le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'INPS, sono assicurate, in Italia, in navigazione e all'estero nei confronti del personale navigante, marittimo e della aviazione civile, dal Ministero della sanità con le modalità e nei limiti previsti dai successivi articoli e nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, fermi restando eventuali trattamenti di maggior favore, previsti dalla disciplina contrattuale, con oneri a carico dell'impresa di navigazione marittima e aerea.

Le prestazioni medico-legali, connesse all'attività svolta, sono assicurate dal Ministero della sanità nei confronti di tutto il personale navigante; le prestazioni di prevenzione, le prestazioni di cura per malattie in fase evolutiva, le prestazioni di riabilitazione e le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia sono assicurate dal Ministero della sanità nei confronti del personale navigante che si trovi nelle situazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Attività di prevenzione

Le prestazioni di prevenzione, compresa la profilassi delle malattie infettive e diffusive, sono erogate, con oneri a carico del Ministero della sanità, in Italia direttamente dagli uffici di sanità marittima ed aerea, dai medici fiduciari, dai presidi e ambulatori delle unità sanitarie locali o con queste convenzionati nonché dalle strutture convenzionate con il Ministero della sanità; le predette prestazioni sono erogate all'estero dai medici fiduciari del Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità e gli uffici di sanità marittima ed aerea assicurano, altresì, direttamente o in collaborazione con gli organi competenti in materia, gli interventi di prevenzione delle malattie e degli infortuni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Assistenza sanitaria sul territorio nazionale

1) PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI.

Le prestazioni medico-legali, connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le relative certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, con oneri a totale carico del Ministero della sanità.

All'erogazione delle prestazioni medico-legali provvedono direttamente gli uffici di sanità marittima ed aerea ed i medici fiduciari.

Agli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare restano affidate — con oneri a carico del Ministero della sanità — le visite di prima iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria, le visite periodiche di idoneità e quelle conseguenti ad infortunio o a malattia di durata superiore a venti giorni consecutivi.

Le prestazioni specialistiche, comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alle funzioni medico-legali, sono erogate presso gli ambulatori gestiti dal Ministero della sanità o presso i presidi e gli ambulatori delle unità sanitarie locali o con queste convenzionati o presso presidi o medici specialisti liberi professionisti convenzionati con il Ministero. Se necessario, previa apposita autorizzazione, sono erogate presso strutture o specialisti non convenzionati, con oneri a totale carico del Ministero della sanità.

2) ASSISTENZA MEDICO-GENERICA.

L'assistenza medico-generica è erogata, in forma diretta presso gli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità nonché presso gli ambulatori dei medici fiduciari o a domicilio degli assistiti da parte dei medici fiduciari stessi.

Nelle zone sprovviste di ambulatori in gestione diretta o di medici fiduciari l'assistenza è erogata in forma diretta dai medici di medicina generale di cui all'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, e successivi aggiornamenti.

Per zona sprovvista di medico fiduciario si intende l'ambito territoriale per il quale non risulta formalmente incaricato nessun medico fiduciario.

3) ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA.

a) *Diretta.*

L'assistenza medico-specialistica, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, è erogata presso gli ambulatori gestiti dal Ministero della sanità, e, nelle zone sprovviste di ambulatori a gestione diretta nei presidi e ambulatori delle unità sanitarie locali o con queste convenzionati o, se necessario, nei presidi ed ambulatori convenzionati con il Ministero della sanità.

b) *Indiretta.*

Gli assistiti possono usufruire dell'assistenza specialistica in forma indiretta, con diritto al rimborso delle spese sostenute, per comprovati motivi di urgenza connessi all'attività lavorativa svolta, o su preventiva autorizzazione degli uffici di sanità marittima ed aerea.

Nelle zone sprovviste di ambulatori a gestione diretta o di strutture e specialisti convenzionati con il Ministero della sanità è ammesso il ricorso all'assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari all'onere con il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata presso un presidio o ambulatorio convenzionato con l'unità sanitaria locale.

4) ASSISTENZA FARMACEUTICA.

Le prestazioni farmeceutiche sono erogate in forma diretta su prescrizione rilasciata dai medici degli ambulatori a gestione diretta o dai medici fiduciari o dagli altri medici che erogano l'assistenza medico-generica e specialistica in forma diretta o convenzionata.

Sono prescrivibili, nei limiti e con le modalità previsti per la generalità dei cittadini, i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico.

Sono altresì erogati in forma indiretta, su motivata prescrizione medica, anche i preparati galenici e le specialità medicinali non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale richiesti per particolari patologie e sempre che gli stessi siano necessari per completare il ciclo di cure già iniziato all'estero.

Il navigante abile al lavoro prima della partenza del natante o dell'aeromobile può usufruire, in casi di documentata necessità, di prescrizioni farmaceutiche sufficienti a coprire il proprio fabbisogno, in relazione alla durata presumibile del viaggio e della permanenza allo estero.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma, le prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma indiretta, con diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal presente decreto, nei casi in cui l'assistito, per comprovati motivi d'urgenza connessi con l'attività lavorativa svolta, sia stato costretto a rivolgersi per la prescrizione a medici o strutture non convenzionati.

5) ASSISTENZA OSPEDALIERA.

L'assistenza ospedaliera è erogata in forma diretta presso le strutture delle unità sanitarie locali o con queste convenzionate o presso le strutture convenzionate con il Ministero della sanità.

E' consentito, previa autorizzazione del competente ufficio di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta con diritto al rimborso, per ogni giornata di degenza, di una somma non superiore all'importo della retta di degenza fissata, ai sensi dell'art. 5, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per i ricoveri presso i presidî pubblici dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.

6) PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE.

Le prestazioni sanitarie, dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, sono erogate in forma diretta presso le strutture del Ministero della sanità o delle unità sanitarie locali o con questi convenzionate o presso i liberi professionisti convenzionati con il Ministero della sanità.

Sono erogate, previa autorizzazione del competente ufficio di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, in forma indiretta e senza oneri a carico dell'assistito, le protesi previste dal nomenclatore tariffario approvato con decreto del Ministero della sanità n. 54 del 23 luglio 1982, e successivi aggiornamenti.

7) ALTRE PRESTAZIONI.

Cure dentarie.

a) Sono erogate in forma diretta e a totale carico del Ministero, presso le strutture delle unità sanitarie locali o con queste convenzionate ovvero presso le strutture e liberi professionisti convenzionati con il Ministero della sanità, le cure conservative costituite da otturazioni in cemento, porcellana, metallo — argento compreso — e chirurgiche nonché le protesi fisse in wipla o mobili in resina occorrenti per il ripristino integrale della funzione. Ogni maggiore spesa per l'impiego di materiali più pregiati sarà a carico dell'assistito.

b) E' ammesso il ricorso all'assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari allo onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata da una struttura convenzionata con l'unità sanitaria locale.

Cure idrotermali.

Le prestazioni sono erogate in forma diretta presso gli stabilimenti termali convenzionati con le unità sanitarie locali. E' ammesso il ricorso all'assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari all'onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in uno stabilimento convenzionato.

Occhiali.

Le prestazioni, limitatamente all'acquisto di lenti correttive, sono erogate in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari al 50% della spesa sostenuta, fino a L. 50.000 per ciascuna lente, e di una somma pari all'80% della spesa sostenuta per l'acquisto di lenti a contatto ritenute indispensabili in base a motivata prescrizione dello specialista.

Corsi di rieducazione fonetica.

Le prestazioni, limitate ai laringectomizzati, sono erogate in forma diretta presso centri convenzionati; ove non esistono centri convenzionati è ammesso il ricorso all'assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma pari all'onere che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in forma diretta.

Mezzi di trasporto.

Sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per il trasporto dell'ammalato alla più vicina ed idonea struttura pubblica o privata, sempreché sussistano gli estremi dell'urgenza e il trasporto si sia reso necessario per documentati motivi di ordine sanitario.

Art. 4.

Le prestazioni non disciplinate dagli articoli precedenti, garantite in Italia alla generalità dei cittadini italiani, sono assicurate al personale navigante con le modalità, in quanto compatibili, e nei limiti previsti per tutti i cittadini.

Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte non per fini medico-legali e sulle prestazioni farmaceutiche sono dovute dal personale navigante le quote di partecipazione alla spesa previste per la generalità dei cittadini. La partecipazione alla spesa sulle altre prestazioni eventualmente disposta per la generalità dei cittadini, sarà applicata al personale navigante con le modalità stabilite dal Ministero della sanità.

Art. 5.

Assistenza sanitaria in navigazione

Salve le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'emergenza imponga l'intervento di mezzi idonei al prelievo a bordo dell'assistito, allo scopo di trasferirlo al più vicino presidio sanitario, i relativi oneri sono a carico del Ministero della sanità.

Il rimborso delle spese è regolato dalle norme relative all'assistenza in forma indiretta di cui all'art. 8 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 31 luglio 1980.

Restano fermi gli obblighi a carico dell'armatore in caso di dirottamento o scalo forzato.

Art. 6.

Assistenza sanitaria negli Stati della C.E.E. e nei Paesi con i quali vigono convenzioni bilaterali

1) PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI.

Le prestazioni medico-legali connesse all'attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le relative certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, con oneri a carico del Ministero della sanità, attraverso i medici fiduciari.

Le prestazioni specialistiche connesse alle funzioni medico-legali sono assicurate in via indiretta salvo quanto previsto al successivo punto 2).

2) ALTRE PRESTAZIONI.

L'assistenza sanitaria (medico-generica, farmaceutica, specialistica, ospedaliera e protesica) è assicurata secondo la normativa comunitaria o quella prevista dagli accordi bilaterali, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dalla normativa stessa, previo ricorso al medico fiduciario.

Nei casi di urgenza e necessità, connessi anche alle particolari esigenze di servizio, è ammesso il ricorso all'assistenza in forma indiretta con rimborso delle spese sostenute con le modalità ed i limiti previsti dall'articolo seguente.

Art. 7.

Assistenza sanitaria negli altri Stati

1) PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI.

Le prestazioni sono assicurate secondo quanto previsto al precedente art. 6, punto 1).

2) ALTRE PRESTAZIONI.

Le prestazioni sanitarie sono assicurate in forma diretta tramite i medici fiduciari o le strutture convenzionate con il Ministero della sanità ovvero in forma indiretta.

Il navigante è tenuto a rivolgersi comunque ai medici fiduciari locali. In mancanza di detti sanitari o in caso di impossibilità o di particolare e documentata urgenza, l'interessato può rivolgersi direttamente alle locali strutture pubbliche o private o liberi professionisti.

L'assistenza in forma indiretta è assicurata, con diritto al rimborso delle spese sostenute — di norma anticipate dal rappresentante dell'armatore ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 31 luglio 1980 — per le prestazioni e nei limiti seguenti:

a) *Prestazioni di diagnosi e cura.*

Le spese sostenute per prestazioni di diagnosi e cura sono totalmente rimborsate se erogate da enti o strutture pubbliche o private senza scopo di lucro.

Nel caso di ricorso ad altre istituzioni, le spese sostenute sono rimborsate nei limiti delle tariffe praticate dalle locali pubbliche istituzioni, se tali istituzioni siano riconosciute idonee all'erogazione delle prestazioni, ovvero per intero qualora risulti dal giudizio di congruità, previsto dall'art. 8, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/80, l'insufficienza o l'inesistenza di idonee strutture pubbliche o private senza scopo di lucro.

Le spese sostenute per prestazioni erogate da liberi professionisti sono rimborsate nei limiti ritenuti congrui in relazione a prezzi, tariffe e onorari del luogo, tenuto conto delle possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali.

b) *Prestazioni farmaceutiche.*

Le spese sostenute per l'acquisto di preparati galenici o specialità medicinali, prescritti dai medici fiduciari o dalle strutture convenzionate con il Ministero della sanità nonché dalle strutture pubbliche o private senza scopo di lucro o dai liberi professionisti nelle località estere prive di medico fiduciario, sono rimborsate per intero. Sono rimborsate, altresì, le spese sostenute nei casi in cui l'assistito, per motivi di necessità ed urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non abbia potuto fare ricorso al locale medico fiduciario.

c) *Prestazioni ospedaliere.*

Le spese sostenute per degenze e cure ospedaliere, finalizzate al recupero della capacità lavorativa e che non possono essere differite al momento del rientro in Italia, sono rimborsate per intero, fermo restando quanto disposto al punto 2), secondo comma, del presente articolo.

Le prestazioni ospedaliere di elezione devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della sanità.

d) *Protesi.*

Le spese sostenute per protesi e presidî ortopedici in genere sono rimborsate per intero solo nei casi di assoluta, documentata e riconosciuta necessità e sempre che la prestazione non sia differibile al rientro dell'assistito in Italia. Negli altri casi e sempre che il Ministero della sanità riconosca la necessità e la efficacia della protesi, le spese sostenute sono rimborsate nel limite massimo della spesa che il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in Italia.

3) RIMPATRIO E TRASFERIMENTO.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620, sono rimborsate per intero le spese di trasporto sostenute per il rimpatrio in Italia dalla località estera in cui il navigante è sbarcato per malattia o infortunio alla città italiana in cui dovrà proseguire le cure, ovvero, se guarito, al porto di imbarco, ingaggio o alla propria dimora a sua scelta. In casi particolari, previa espressa autorizzazione, è consentito il rimpatrio dell'assistito straniero ammalato nel proprio Paese di origine.

Sono rimborsate per intero le spese di trasporto per il trasferimento — preventivamente autorizzato — dell'assistito malato da una località estera all'altra, dello stesso o di altro Stato estero, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti.

Qualora sia necessario per la gravità delle condizioni dell'assistito può essere autorizzato dal Ministero della sanità l'accompagnamento dell'infermo con oneri a carico del Ministero stesso.

Si prescinde dalle autorizzazioni di cui al secondo e terzo comma nei casi di eccezionale gravità e urgenza.

4) PRESTAZIONI ECONOMICHE.

a) Sono rimborsate per intero le spese sostenute per l'uso di normali mezzi di trasporto (ivi compreso il taxi) resesi necessarie per spostarsi dal porto o aeroporto o alloggio di servizio o assimilato all'ambulatorio del medico fiduciario o ad altro presidio pubblico o privato e viceversa o — nei casi di comprovata necessità ed urgenza — al medico libero professionista e viceversa.

Il rimborso è subordinato alla contestuale presentazione della documentazione sanitaria che giustifichi gli spostamenti predetti nonché da una dichiarazione con la quale l'interessato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari che le predette spese si sono rese necessarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

b) Sono rimborsate per intero le spese sostenute per il rimpatrio della salma del navigante deceduto all'estero per malattia o infortunio contratto o subìto nelle situazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980.

Le spese rimborsabili comprendono il costo della bara ed il trasporto della stessa nella località richiesta dalla famiglia del navigante, nonché la tassa di sepoltura con esclusione di ogni spesa relativa ad onoranza o pompa.

c) Al personale navigante marittimo sono rimborsate le spese sostenute per l'alloggio ed il mantenimento di livello standard conseguenti allo sbarco per malattia o infortunio, limitate al periodo di soggiorno strettamente necessario, in attesa della partenza del mezzo di rimpatrio, ovvero del ricovero ospedaliero. La spesa complessiva giornaliera rimborsabile non può essere superiore all'importo della diaria giornaliera di missione all'estero prevista per il personale dello Stato di pari livello funzionale secondo la tabella di equiparazione predisposta dal Ministero della sanità.

Per il personale aeronavigante le spese suddette restano a carico dell'armatore in base ai vigenti accordi sindacali.

d) Sono rimborsate per intero le spese sostenute per il trasporto del medico a bordo della nave o dell'aeromobile nei casi in cui l'assistito non sia in condizioni di recarsi presso il presidio sanitario.

Art. 8.

Le prestazioni non disciplinate dagli articoli 5, 6 e 7, garantite ai cittadini italiani all'estero, sono assicurate al personale navigante con le modalità, in quanto compatibili, e nei limiti previsti per i cittadini stessi.

Art. 9.

Assistenza sanitaria per infortuni sul lavoro

Le prestazioni sanitarie connesse a infortunio sul lavoro sono assicurate in navigazione, in Italia e all'estero, a totale carico del Ministero della sanità, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.

Art. 10.

Modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali

L'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle unità sanitarie locali — tramite le proprie strutture o quelle con le stesse convenzionate nonché tramite i medici di medicina generale e i medici specialisti convenzionati ex art. 48 della legge n. 833/78 — è assicurata con le modalità di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1982, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1325)

DECRETO 27 febbraio 1984.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983) relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perchè possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di « prodotto da banco »;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di prodotto da banco, giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

E' esclusa dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale la specialità medicinale denominata:

TUSSIFARGAN - *Farmitalia-Carlo Erba*
sciroppo 125 ml B 2130

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 27 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

(1409)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1983, registro n. 47 Tesoro, foglio n. 113, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 novembre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 716152 del 16 novembre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1984
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 348

(1448)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1984.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, e nomina del commissario per la gestione straordinaria della società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1979, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1973, con il quale la Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei seguenti rami: aeronautica, auto rischi diversi, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattia, R.C. auto, R.C. diversi, rischi di impiego, trasporti e relativa riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1982, con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1984, con il quale alla Giove S.p.a. è stata applicata la sanzione di cui all'art. 69 del testo unico n. 449/1959;

Vista la lettera in data 22 febbraio 1984, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Giove S.p.a. del provvedimento di cui all'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private relativa alla Giove S.p.a., allegata alla predetta lettera dell'ISVAP in data 22 febbraio 1984, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati e alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla Giove S.p.a., sussistono gravi irregolarità nell'amministrazione e gestione della società nonché gravi violazioni delle norme di legge e delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale in data 1° dicembre 1982, che rendono opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa e la conseguente nomina di un commissario per la gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 1° marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., è nominato commissario l'avv. Luciano Casali.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

E' a carico della Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., il compenso del commissario pari a L. 3.500.000 lorde mensili.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(1344)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 novembre 1983, n. **1006.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori, in Roma.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Opera nazionale Montessori, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1984
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 285

DECRETO 25 novembre 1983, n. **1007.**

Autorizzazione alla fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », in Cremona, a permutare un immobile.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », in Cremona, viene autorizzata a stipulare un contratto di permuta di un immobile di proprietà della medesima sito in Monaco di Baviera, Martiusstrasse n. 8, con altro immobile di proprietà della Compagnia di riassicurazione Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, ubicato nella stessa città, Leopoldstrasse n. 16.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 38

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1008.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria, in Roma.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria - A.N.F.I.M., in Roma, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 492.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 35

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 565/84 della commissione, del 1° marzo 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 63 *del* 5 *marzo* 1984.

(58/C)

Regolamento (CEE) n. 566/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 567/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 568/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 569/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 570/84 della commissione, del 2 marzo 1984, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 571/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/84 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Decisione n. 572/84/CECA della commissione, del 29 febbraio 1984, che fissa i tassi corretti di riduzione per il secondo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 573/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 574/84 della commissione, del 2 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3646/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) numero 3626/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 367 del 28 dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 62 *del* 3 *marzo* 1984.

(59/C)

Regolamento (CEE) n. 575/84 della commissione, del 5 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 576/84 della commissione, del 5 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 577/84 della commissione, del 5 marzo 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Regolamento (CEE) n. 578/84 della commissione, del 5 marzo 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 579/84 della commissione, del 5 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 64 *del* 6 *marzo* 1984.

(60/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981, e dell'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina (Buenos Aires, 3 novembre 1981), firmato a Buenos Aires il 15 dicembre 1983.

Il giorno 15 dicembre 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 gennaio 1983, n. 32, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983.

Nello stesso giorno è stato firmato l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

In conformità dell'art. 35 della convenzione e dell'art. 20 dell'accordo, la convenzione e l'accordo sono entrati in vigore il giorno 1° gennaio 1984.

(1423)

Rilascio di exequatur

In data 15 febbraio 1984 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Carl A. Bastiani, console degli Stati Uniti d'America a Torino;

Dennis A. Foster, console degli Stati Uniti d'America a Genova;

Enrique Dominguez Passier, console generale della Spagna a Genova;

Celestino Ferretti, console generale della Svizzera a Genova, con circoscrizione anche sulle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

(1030)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito del Lazio

Con decreto 27 febbraio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche dgli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 dello statuto del Mediocredito del Lazio.

(1415)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Asiago.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/316, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Asiago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.230.262.483, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.485.593.500 iscritto a ruolo a nome delle ditte Finanziaria Avolis S.p.a., Arzignano petroli S.p.a. e Avolis immobiliare S.n.c. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1040)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fosdinovo.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/425, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Fosdinovo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 64.771.768, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 69.438.000, iscritto a ruolo a nome del sig. Pistone Enrico. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Massa Carrara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1041)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Giovanni Valdarno.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 14/454, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di San Giovanni Valdarno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 107.188.131, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 111.250.560, iscritto a ruolo a nome del sig. Donati Gianfranco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Arezzo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1984, registro n. 7, foglio n. 282, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di «storia della filosofia» della facoltà di magistero dell'Università di Sassari con il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, è stato attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Simonetta Scandellari, alla cattedra di «filosofia del diritto» della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1984, registro n. 7, foglio n. 283, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di tecnica e legislazione farmaceutica della facoltà di farmacia dell'Università di Catania con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è stato attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Antonina Caruso, alla cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

(1389)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 7/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 28 dicembre 1983;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sottoindicati sono stabiliti nelle seguenti misure:

BENZINE

Prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivi delle imposte:

Benzina super	L./lt 1.280
Benzina normale	» 1.230
Benzina agricola	» 381
Benzina pesca e piccola marina	» 352

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 16 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1472)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore, ruolo amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 1° marzo 1984 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1984, registro n. 4, foglio n. 6, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

(1381)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorsi per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati e di quaranta borse di studio per neodiplomati negli istituti tecnico-commerciali per la frequenza di corsi di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero (Fausto De Franceschi).

Il corso che ha una durata di cinque mesi con frequenza a tempo pieno si terrà presso la sede di Roma dell'ICE ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza e scienze statistiche ed attuariali, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su carta da bollo con firma autenticata e dovranno essere spedite per raccomandata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alla sede dell'ICE, via Liszt n. 21, Roma-EUR, ufficio formazione esterna e internazionale.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'Istituto in Roma, via Liszt, 21, telefoni 06/5992582 - 5992588 - 5992649 o presso le sedi periferiche dell'ICE.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo del F.S.E., bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con l'ENFAPI-SOGEA (Ente nazionale formazione e addestramento professionale nell'industria) di Genova presso il quale si svolgerà il corso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di ragioniere e perito commerciale; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; assenza di carichi penali; sana e robusta costituzione fisica; età non superiore ai 25 anni; essere disoccupato; di avere la residenza nella regione Liguria.

I partecipanti dovranno avere un buona conoscenza di una lingua straniera scelta tra l'inglese, francese o tedesco.

Il corso ha la durata complessiva di sei mesi di cui due presso una azienda italiana per uno stage tecnico-operativo e un mese all'estero per un ulteriore periodo di pratica.

Ai vincitori saranno corrisposti al lordo delle ritenute di legge:

Lit. 2.000 orarie per la fase in aula e stage aziendale (800 ore);

Lit. 400.000 quale rimborso forfettario spese di vitto e alloggio;

Lit. 1.500.000 quale rimborso forfettario per il soggiorno all'estero.

Il bando di concorso è disponibile presso l'ENFAPI-SOGEA - Via Interiano, 1 - 16124 Genova - Tel. 010/595662, presso ICE - Via Liszt, 21 - Roma - Ufficio formazione esterna - Tel. 06/5992400 e presso l'ufficio ICE di Genova.

Le domande dovranno essere inoltrate all'ENFAPI-SOGEA di Genova entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con il CESASM (Centro servizi aziendali per lo sviluppo del Mezzogiorno) di Bari presso il quale si svolgerà il corso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di ragioniere, perito commerciale, periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; assenza di carichi penali; sana e robusta costituzione fisica; età non superiore ai 25 anni.

I partecipanti dovranno avere una buona conoscenza di una lingua straniera a scelta tra l'inglese, francese o tedesco.

Il corso ha la durata complessiva di cinque mesi di cui uno presso una azienda italiana per uno stage tecnico-operativo e quindici giorni all'estero per un ulteriore periodo di pratica.

Ai vincitori saranno corrisposti al lordo delle ritenute di legge:

Lit. 500.000 per la fase in aula e stage aziendale;

Lit. 150.000 quale rimborso forfettario spese di trasporto e alloggio;

Lit. 850.000 quale rimborso forfettario per il soggiorno all'estero.

Il bando di concorso è disponibile presso il CESASM - Via Bertolini, 37 sc. F - 70125 Bari - Tel. 080/360421, presso ICE - Via Liszt, 21 - Roma - Ufficio formazione esterna - Tel. 06/5992583 e presso tutti gli altri uffici ICE in Italia.

Le domande dovranno esser inoltrate al CESASM di Bari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1460-1461-1462)

OSPEDALE « S. CAMILLO » DI TRENTO

Errata-corrige all'avviso concernente: « Concorsi a posti di personale sanitario medico ». (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 1° marzo 1984).

Nell'avviso citato in epigrafe, dove è scritto: « *Sono indetti pubblici concorsi*, per titoli ed esami, », leggasi: « *E' indetto concorso riservato*, per titoli ed esami, ».

(1397)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1983, n. 78.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — *Tasse sulle concessioni regionali* - Il concessionario è tenuto a versare le tasse, di rilascio ed annuale, nonché il contributo di sorveglianza nella misura, nei modi e nei termini previsti dalle leggi regionali che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali ».

Art. 2.

All'art. 44 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì applicabili le sanzioni previste dalle leggi regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 dicembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1983.

(526)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. 1.

Norme che regolano l'attività dei consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge ha lo scopo di regolamentare l'attività dei consorzi di produttori agricoli, delle associazioni dei produttori agricoli, delle cooperative di primo e secondo grado e dei consorzi di produttori, costituiti per l'attuazione della difesa, sia attiva che passiva, delle produzioni agricole intensive o pregiate, dalle avversità atmosferiche o dalle calamità naturali, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Riconoscimento

Gli organismi di cui all'art. 1, sono costituiti con atto pubblico e devono essere riconosciuti con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

La domanda per il riconoscimento va inoltrata al presidente della giunta, tramite l'assessorato regionale all'agricoltura e deve contenere l'elenco dei soci, i quali devono rappresentare una pluralità di associati, il cui raccolto medio non sia inferiore al 10% della produzione regionale anche per un solo prodotto.

Avverso il mancato riconoscimento è possibile inoltrare ricorso direttamente al presidente della giunta, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 3.

Requisiti per il riconoscimento regionale degli organismi di cui all'art. 1

Gli organismi di cui all'art. 1 sono retti da uno statuto proposto dall'assemblea dei soci.

L'approvazione dello statuto e delle successive eventuali modifiche avvengono con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Lo statuto deve prevedere la denominazione, la sede, gli organi ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione che non può essere inferiore a dieci anni, gli scopi sociali, ed inoltre le forme di ordinamento, l'amministrazione e la gestione della cassa sociale.

Lo statuto deve anche prevedere:

a) il diritto di ammissione a socio, per tutti i produttori agricoli della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

b) il diritto di ricorso al presidente della giunta regionale, in caso di reiezione della domanda a socio;

c) l'obbligo di versamento, da parte dei soci, del contributo annuo, in rapporto al valore della produzione denunciata e ratificata dalla camera di commercio I.A.A. di Campobasso, sulla scorta della media delle mercuriali dell'annata precedente;

d) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati;

e) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione, decorso il quale senza alcuna pronunzia, la domanda si ritiene accolta;

f) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà della giunta regionale, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del tesoro di designare propri rappresentanti.

In caso di partecipazione al collegio del funzionario designato dal Ministro del tesoro, al medesimo saranno attribuite le funzioni di presidente.

Art. 4.

Vigilanza

Gli organismi sono sottoposti alla vigilanza della giunta regionale che ha la potestà di intervenire pure in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

La vigilanza viene esercitata dalla giunta regionale, tramite l'assessorato regionale all'agricoltura.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, delibera la nomina di un funzionario regionale nel consiglio di amministrazione del consorzio, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa sociale.

Per le attività che formano oggetto del riconoscimento e delle provvidenze previste dalla legge 25 ottobre 1981, n. 590, i consorzi dovranno costituire una cassa sociale in conformità di quanto disposto dall'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificato dall'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, numero 590, e dall'art. 20 della medesima legge n. 364 del 1970. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nelle predette leggi statali; la cassa deve formare, altresì, oggetto di gestione separata da parte dell'apposito consiglio di gestione.

Gli organismi devono tenere le scritture, i libri ed i registri secondo istruzioni tecniche che saranno impartite dall'assessorato regionale all'agricoltura. I consorzi che intendono beneficiare degli interventi contributivi per la cassa sociale o per altre attività, sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni disposte dall'assessore regionale all'agricoltura, al quale devono trasmettere:

1) copia dei bilanci e relative relazioni del collegio sindacale, entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte della assemblea;

2) copia delle deliberazioni concernenti programmi di attività e convenzioni con società di assicurazione autorizzate allo esercizio del ramo grandine entro trenta giorni dalla loro assunzione;

3) tutte le informazioni e dati che potranno essere richiesti per l'esercizio della vigilanza.

Art. 5.

Adeguamento degli statuti preesistenti

Gli organismi, costituiti e riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, non sono assoggettati alla procedura di cui all'art. 2 della presente legge, ma sono tenuti all'adeguamento del loro statuto ai principi stabiliti dall'art. 3 della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6.

Provvidenze regionali e anticipazioni

La giunta regionale, fermo restando le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, concede ai consorzi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:

1) contributi di funzionamento, al fine di favorire il funzionamento amministrativo dei consorzi; detti contributi saranno proporzionati al valore della produzione annua denunziata e, comunque, non potranno superare il 70% delle spese ritenute ammissibili dalla giunta regionale;

2) contributi per programmi, a seguito di affidamenti, regolati da apposite convenzioni, per la realizzazione degli interventi e delle attività previste nei programmi regionali di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche o da altri parassiti;

3) contributi per la dotazione della cassa sociale, in materia di difesa passiva in riduzione dei contributi gravanti sugli associati, da concedere fino alla misura massima del 50% del contributo complessivo posto a carico degli associati.

Sui contributi di cui ai precedenti punti 1) e 3), la giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50% dell'importo concesso, al momento della presentazione dei bilanci di previsione, a fronte della spesa preventivata; i conguagli saranno erogati al momento della presentazione dei bilanci consuntivi approvati dagli organi statutari dei consorzi, previo esame di merito da parte della giunta regionale.

La Regione, altresì, estende agli organi di cui all'art. 1 le provvidenze creditizie e fidejussorie, previste dalla legislazione regionale vigente nel tempo a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo.

Art. 7.

Rinvio alla legislazione statale preesistente

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 8.

Norma finanziaria

Per l'anno 1984 e seguenti all'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con iscrizioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in relazione alle assegnazioni dello Stato, a carico di appositi capitoli del relativo bilancio di competenza.

Art. 9.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 24 gennaio 1984

D'UVA

(986)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. **1.**
Istituzione delle tasse regionali universitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

La tassa prevista dall'art. 190 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale diviene tributo proprio della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ammontare della tassa è determinato in L. 60.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Art. 2.

Contributi

Divengono parimenti tributi propri della regione Piemonte il contributo previsto dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ed il contributo suppletivo di cui al successivo art. 4 della stessa legge.

L'ammontare dei tributi suddetti è pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Accertamento, liquidazione e riscossione

Per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Art. 4.

Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Art. 5.

Modalità di pagamento

Le tasse ed i contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, devono essere corrisposti dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Piemonte.

Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e saranno destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84.

Art. 6.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 gennaio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1984, n. 2.

Rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72: « Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la giunta regionale può concedere alle comunità montane — a modifica ed integrazione del secondo comma dell'art. 1 della stessa legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 — ulteriori contributi *una tantum* fino al massimo di lire 20 milioni per ogni impianto del quale siano stati avviati in modo significativo i lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

L'entità del contributo è stabilita dalla giunta regionale, sentite la delegazione piemontese UNCEM e la commissione consiliare competente.

Il contributo così concesso viene erogato con decreto del presidente della giunta regionale; può essere revocato ove l'attivazione dell'impianto non avvenga entro sei mesi dalla data del decreto di erogazione.

Per la concessione del contributo le comunità montane dovranno far pervenire apposita domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; tale domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica sui lavori svolti e su quelli da ultimare alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del preventivo aggiornato di spesa esclusivamente per opere connesse alla diffusione dei programmi irradiati sui canali della concessionaria RAI-TV.

Art. 2.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo di un terzo del medesimo, la giunta regionale può concedere finanziamenti per nuove opere.

Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa dell'intervento proposto e dal preventivo di spesa.

L'entità del contributo sarà stabilita dalla giunta regionale, sentite la delegazione piemontese UNCEM e la commissione consiliare competente, previo parere tecnico della RAI.

Il contributo, comunque non superiore a lire 30 milioni per ogni impianto, sarà erogato in unica soluzione, in base ad un certificato di regolare esecuzione sottoscritto dai servizi tecnici della comunità montana interessata e ad una dichiarazione di idoneità tecnica rilasciata dalla RAI.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 550 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo globale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di un capitolo con la denominazione « Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva » e con lo stanziamento di lire 550 milioni in termini di competenza e di cassa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 gennaio 1984

VIGLIONE

(993)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1984, n. 3.

Interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 1, secondo comma, lettere c) e d), della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1, secondo comma, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41, per « autoveicoli » si intendono « autovetture ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 gennaio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1984, n. **4**.

Adozione del gonfalone e dello stemma della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Piemonte adotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 dello statuto regionale:

a) il gonfalone di cui all'allegato 1, facente parte integrante della presente legge: interzato in fascia; nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi;

b) lo stemma di cui all'allegato 2, facente parte integrante della presente legge, così descritto: « di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi », già stemma del Piemonte dal 1424.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 gennaio 1984

VIGLIONE

(*Omissis*).

(994)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1983, n. **73**.

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG) - Conto consuntivo per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 16 *novembre* 1983)

(*Omissis*).

(1239)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. **74**.

Legge di bilancio 1983. Variazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 7 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(1240)

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. **75**.

Modifica alla legge regionale n. 78/1981 concernente la classifica degli alberghi e degli alberghi residenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 7 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai soli fini dell'operatività il termine indicato nel primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, già prorogato al 1° novembre dello stesso anno con legge regionale n. 4 del 1° febbraio 1983, è ulteriormente prorogato al 1° maggio 1984.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 14, è prorogato al 30 aprile 1984.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 30 novembre 1983

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *ottobre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *novembre* 1983.

(1241)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227